

14 GIUGNO 2024 ore 10:00

**EQUO COMPENSO ALLA LUCE DEL D.LGS.  
36/2023**

**RELATORE: AVV. FEDERICO BUSBANI**

**ASMEL Associazione per la  
Sussidiarietà e la  
Modernizzazione degli Enti  
Locali**

[www.asmel.eu](http://www.asmel.eu)

800165654

[webinar@asmel.eu](mailto:webinar@asmel.eu)



## EQUO COMPENSO ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

Equo compenso alla luce delle pronunce dell'ANAC, dell'OICE e della Giurisprudenza, quale, da ultimo, del T.A.R. Veneto, III, 03 aprile 2024, n. 632 e del TAR Roma n. 8580 del 2023



All'interno del Webinar verranno passate al vaglio le diverse considerazioni esposte dall'Autorità ANAC e dalla Giurisprudenza vagliando le **diverse prospettive**, quali:

- I. gare a prezzo fisso;**
- II. ribasso limitato alle spese generali**
- III. non applicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica.**

Nello Schema di Bando tipo n. 2/2023 sussistevano tre possibili soluzioni:

1. procedure di gara a **prezzo fisso**, con competizione limitata alla sola parte tecnica;
2. possibile **ribasso limitato alle spese generali** (strada sostanzialmente percorsa proprio dalla Sent. T.A.R. Veneto 03/04/2024, n. 632);
3. inapplicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente **ribassabilità dell'intero importo posto a base di gara**.

## TAR Veneto, III Sezione, 3 aprile 2024 n. 632

Contiene importanti principi in tema di equo compenso

- fissa una serie di chiari e solidi punti fermi in materia di **inderogabilità e piena efficacia** delle disposizioni recate dalla legge 21/04/2023 n.49 (“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”),
- **avalla** la linea interpretativa sin qui sostenuta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nelle circolari sull’argomento.

Oggetto del contendere era la legittimità della procedura di gara per l’affidamento di un appalto, d.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, in base al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La stazione appaltante, da un lato, aveva stabilito, negli atti di gara, che l’importo a base di gara era stato calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016 e che l’onorario ed il rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni erano stati determinati tenendo conto delle previsioni della legge sull’**equo compenso** secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge n.49/2023.

L’Azienda sanitaria aveva aggiudicato l’appalto ad un raggruppamento che (come tutti gli altri operatori economici partecipanti alla gara, fatta eccezione per il ricorrente) aveva formulato un’**offerta economica con un ribasso sui compensi**.



# EQUO COMPENSO ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

## TAR Veneto, III Sezione, 3 aprile 2024 n.632

Il TAR Veneto, con la sentenza n.632/2024, nell'accogliere le pretese della società di ingegneria ricorrente, **ha affermato che la disciplina dell'equo compenso è da ritenere indiscutibilmente applicabile alla materia dei contratti pubblici.**



In particolare, il Tribunale Amministrativo sottolinea come la ratio della legge n.49/2023 sia quella *“di **tutelare i professionisti** nell'ambito dei rapporti d'opera professionale in cui essi si trovino nella posizione di contraenti deboli”*.

In caso di violazione delle relative disposizioni è previsto (art. 2) il regime della cd **“nullità relativa o di protezione”** che, diversamente dalla nullità assoluta, consente al professionista di impugnare il contratto o l'esito della gara, chiedendo la “rideterminazione del compenso” nel rispetto dei parametri statuiti dal relativo Decreto Ministeriale attuativo: l'invalidità colpisce la sola clausola recante la determinazione del corrispettivo, che viene ad essere conformato alla legge, mentre per il resto il contratto resta valido ed efficace.

Il Giudice amministrativo evidenzia che la L. n. 49/2023 trova applicazione nella materia dei contratti pubblici anche per le procedure soggette al regime del d.lgs. n. 50/2016, oltre che a quelle sottoposte al d.lgs. n. 36/2023.

# EQUO COMPENSO ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

## TAR Veneto, III Sezione, 3 aprile 2024 n.632



In quanto compenso equo ai sensi della legge n.49/2023 esso **“deve ritenersi non ribassabile dall’operatore economico”**: tuttavia, precisa il Giudice amministrativo, se non è ribassabile il “compenso”, sono comunque ribassabili gli oneri di cui alla voce “spese ed oneri accessori” ed è, pertanto, pienamente applicabile il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.

Ovviamente l’applicazione di quest’ultimo criterio non esclude affatto la praticabilità dell’alternativa (pur prevista da ANAC nel Bando tipo) dell’offerta economicamente più vantaggiosa a “costo fisso” con la competizione concentrata sul solo profilo tecnico. Il Giudice amministrativo si è solo limitato a prendere atto di quello che era l’oggetto del contendere, ma non è intervenuto sulla scelta dei criteri.

Il TAR affronta anche la questione **dell’eterointegrazione dei bandi di gara** che non prevedano alcun rimando esplicito alla disciplina dell’equo compenso. Si afferma che risponde ai principi della buona fede e della tutela dell’affidamento (art. 5 del D.lgs. n. 36/2023) ritenere (da parte del concorrente) che l’amministrazione abbia predisposto la lex specialis in conformità al vigente quadro normativo di riferimento.

Il TAR conclude sostenendo che la disciplina dell’equo compenso è **sottratta alla disponibilità della stazione appaltante ed in quanto tale la disciplina di gara “deve ritenersi integrata dalle norme imperative previste dalla legge n. 49/2023”**.

Il TAR afferma, contrastando le soluzioni interpretative dell’ANAC, che **non possono condurre a soluzioni di segno opposto i principi della certezza del diritto o del legittimo affidamento**, “come valorizzato in un caso analogo dalla delibera ANAC n.101/2024”.

# EQUO COMPENSO ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

T.A.R. Lazio Roma 30/04/2024, n. 8580

**Sent. T.A.R. Lazio Roma 30/04/2024, n. 8580**, ha confermato l'orientamento già espresso dalla Sent. T.A.R. Veneto 03/04/2024, n. 632



Nell'ambito di una gara con procedura aperta indetta per l'affidamento del servizio di vulnerabilità sismica - con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - la stazione appaltante aveva indicato nel disciplinare di gara che l'importo a base di gara era stato calcolato ai sensi del D. Min. Giustizia 17/06/2016 **e che i compensi stabiliti per le prestazioni d'opera intellettuale attinenti ai servizi di ingegneria e architettura avrebbero dovuto considerarsi inderogabili e non ribassabili.**

A seguito dello svolgimento del subprocedimento di verifica dell'anomalia, è stata disposta l'esclusione della ricorrente, originaria aggiudicataria del servizio, perché essa avrebbe operato di fatto un ribasso anche sui compensi determinati sulla base del D. Min. Giustizia 17/06/2016, in violazione della lex specialis che li aveva qualificati come inderogabili e non ribassabili.

# EQUO COMPENSO ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

T.A.R. Lazio Roma 30/04/2024, n. 8580

Il Tribunale ha indicato che:

- la disciplina dell'equo compenso comporta un **rafforzamento delle tutele e dell'interesse alla partecipazione alle gare pubbliche**, rispetto alle quali l'operatore economico, sia esso grande, piccolo, italiano o di provenienza UE, è consapevole del fatto che la competizione si sposterà eventualmente su profili accessori del corrispettivo globalmente inteso (ad esempio sulle **spese generali**) e, ancor di più sul **profilo qualitativo e tecnico dell'offerta formulata**;
- il meccanismo derivante dall'applicazione della legge n. 49/2023 è tale da garantire sia dei margini di **flessibilità** e di competizione anche sotto il profilo economico, sia la **valorizzazione** del profilo qualitativo e del risultato, in piena coerenza con il dettato normativo nazionale e dell'Unione Europea.
- Non sussiste dunque contrasto tra le disposizioni della L. 49/2023 e la libertà di stabilimento o il diritto di prestare servizi in regime di concorrenzialità.

## EQUO COMPENSO ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

**T.A.R. Lazio Roma 30/04/2024, n. 8580**

Il TAR del Lazio ha altresì escluso l'ipotizzato disallineamento tra la L. 49/2023 e il D. Leg.vo 36/2023, poiché:

- l'interpretazione letterale della L. 49/2023 depone in maniera **inequivoca** per la sua **applicabilità alla materia dei contratti pubblici** (Sent. T.A.R. Veneto 03/04/2024, n. 632);
- **la L. 49/2023 prevede esplicitamente l'applicazione alle prestazioni rese in favore della P.A., senza esclusioni**; l'art. 8 del D. Leg.vo 36/2023 imporrebbe alle pubbliche amministrazioni di garantire comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso nei confronti dei prestatori d'opera intellettuale (salvo che in ipotesi eccezionali di prestazioni rese gratuitamente);
- la L. 49/2023, oltre a perseguire obiettivi di protezione del professionista, mediante l'imposizione di un'adeguata remunerazione per le prestazioni da questi rese, contribuisce, tra l'altro, analogamente al giudizio di anomalia dell'offerta, a **evitare che il libero confronto competitivo comprometta gli standard professionali** e la qualità dei servizi da rendere a favore della pubblica amministrazione;
- con riferimento al fatto che **l'art. 2, comma 1, della L. 49/2023** specifica che la legge è applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del Codice civile.

## EQUO COMPENSO ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

T.A.R. Lazio Roma 30/04/2024, n. 8580

Secondo il TAR, **non può neanche ravvisarsi un'incompatibilità tra la legge sull'equo compenso e l'art. 108, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023**, nella parte in cui impone l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro.

**La L. 49/2023 non preclude l'applicabilità ai contratti in questione del criterio di aggiudicazione dell'OEPV**, poiché il compenso del professionista è soltanto una delle componenti del prezzo determinato come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare a **spese ed oneri accessori**.

# EQUO COMPENSO ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

## ANAC - Atto del Presidente del 27/06/2023

Con tale Atto l'Autorità ha osservato che:

- sia la formulazione dell'art. 41, comma 15, del D. Leg.vo 36/2023, sia le disposizioni di cui alla L. 49/2023 pongono il dubbio di come debbano intendersi le previsioni dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali di cui alle tabelle ministeriali e, nello specifico, di quelle contenute nel D. Min. Giustizia 17/06/2016, richiamate dall'Allegato I.13 al nuovo Codice appalti;
- l'art. 41, comma 15, del D. Leg.vo 36/2023 rimanda all'allegato I.13 al fine di stabilire le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del D.M. 17/06/2016;
- il suddetto comma 15 dell'art. 41 del D. Leg.vo 36/2023 stabilisce che i predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento

# EQUO COMPENSO ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

## ANAC - Atto del Presidente del 27/06/2023

- considerando il particolare regime di cui agli artt. 3 e 5 della L. 49/2023, previsto al fine di dare effettività all'equo compenso, nonché l'abrogazione della disciplina che aveva eliminato il criterio dell'inderogabilità dei minimi tariffari anche per gli ingegneri e gli architetti, **si pone il problema di valutare se attraverso la L. 49/2023 il legislatore abbia reintrodotta dei parametri professionali minimi;**
- in tal caso, **si pone l'ulteriore difficoltà di comprendere quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.**

Si segnala infine l'art. 8, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, ai sensi del quale le prestazioni d'opera intellettuale **non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.** Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso

# EQUO COMPENSO ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

Delibera del 20/07/2023, n. 343

Con tale Delibera l'ANAC ha svolto le seguenti considerazioni:



- **l'art. 1 della L. 21/04/2023, n. 49 contiene** la definizione di equo compenso, il quale deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla normativa di settore;
- **l'art. 2 della L. 49/2023 estende** l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione;
- **l'art. 3 della L. 49/2023 stabilisce** la nullità - rilevabile d'ufficio - delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato rispetto all'opera prestata, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale

# EQUO COMPENSO ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

Delibera del 20/07/2023, n. 343

L'ANAC ha concluso che:

- ① le tariffe stabilite dal D. Min. Giustizia 17/06/2016 non possono più costituire un mero criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata;
- ② **le tariffe ministeriali**, secondo la nuova normativa, assurgono a **parametro vincolante e inderogabile** per la **determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura**;
- ③ **l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore** rispetto ai suddetti parametri comporta anche la **non utilizzabilità** dei criteri di aggiudicazione del **prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa**;
- ④ inoltre, **sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare a prezzo fisso, con competizione limitata alla componente qualitativa**

# EQUO COMPENSO ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

## Circolare del 10/10/2023, n. 93 - Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI)

Emanata a seguito della Delibera ANAC 343/2023



Si tratta di un principio potenzialmente dirompente e dal fortissimo impatto sulle procedure di evidenza pubblica attivate successivamente all'entrata in vigore della legge n.49/2023, oltre che di sicuro interesse per tutti i libero-professionisti.

Il Consiglio Nazionale ritiene che, quelli richiamati, rappresentino principi di portata generale, i quali – pur se espressamente riferiti al previgente decreto legislativo n.50/2016 – devono logicamente trovare piena applicazione anche sotto la vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36).

Il CNI indica che l'orientamento dell'Autorità Anticorruzione fungerà da guida per le Stazioni appaltanti in sede di redazione dei bandi di gara per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura;

1. **impossibilità di fissare un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali (DM 17 giugno 2016);**
2. **non trovano più applicazione i criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovendo la competizione essere limitata alla componente qualitativa dell'offerta**

Le tabelle ministeriali non potranno più essere considerate soltanto un criterio di (mero) riferimento, ma costituiranno **un parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti dei servizi di ingegneria e di architettura**. Di conseguenza, l'eventuale clausola del bando di gara che preveda un compenso per il professionista inferiore ai parametri contenuti nel DM 17 giugno 2016, è da considerare non valida e potrà essere impugnata davanti al Tribunale competente.

# EQUO COMPENSO ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

Delibera n. 101 del 28 febbraio 2024

La Delibera ha indicato che l'incertezza circa le modalità applicative della normativa sull'equo compenso nelle procedure di gara dirette all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura **impediscono che possa operare l'eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l'esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale.**

L'ANAC è stata dunque chiamata a stabilire se, in una procedura di gara finalizzata all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, l'operatore economico che abbia formulato una percentuale di ribasso che intacca anche il compenso professionale (oltre alle spese) sia da considerarsi anomala, e dunque da escludere, per violazione della normativa in tema di equo compenso.

## Delibera n. 101 del 28 febbraio 2024

L'ANAC ha ribadito quanto segue:

- le **criticità** attinenti al coordinamento tra la disciplina della L. 49/2023 e il nuovo Codice appalti (D. Leg.vo 36/2023) erano state segnalate dall'ANAC, evidenziando **la necessità di chiarire se attraverso la L. 49/2023 il legislatore abbia reintrodotta dei parametri professionali minimi** e, in caso positivo, quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura;
- nello Schema di Bando tipo n. 2/2023, l'ANAC ha illustrato **tre possibili soluzioni**, ovvero: (I) procedure di gara a prezzo fisso, con competizione limitata alla sola parte tecnica; (II) possibile ribasso limitato alle spese generali; (III) inapplicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell'intero importo posto a base di gara
- il bando di gara in oggetto risulta aderente all'ultima delle predette soluzioni;
- le condizioni di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici devono essere tutte **indicate nel bando di gara, la cui eterointegrazione con obblighi imposti da norme di legge deve ritenersi ammessa in casi eccezionali**, poiché l'enucleazione di cause di esclusione non conosciute o conoscibili dai concorrenti contrasta con i principi europei di certezza giuridica e di massima concorrenza;
- **il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente** (Sent. C. Giustizia 02/06/2016, n. C-27/15 UE);
- **infine, in ogni caso, sia azzerando la competizione sulla parte economica sia limitandola alla sola quota parte delle spese, l'istante non sarebbe risultato aggiudicatario della procedura di gara.**

# EQUO COMPENSO ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC del 31 gennaio 2024



L'ANAC ha ribadito che :

- in presenza di un quadro normativo poco chiaro, la stazione appaltante ha legittimamente esercitato la sua discrezionalità in coerenza con i principi che regolano l'evidenza pubblica, come positivizzati negli artt. 1, 2 e 3 del D. Leg.vo 36/2023;
- l'evidenziata **incertezza** circa le modalità applicative della normativa sull'equo compenso nelle procedure di gara dirette all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, unitamente ai **principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento** e al principio dell'autovincolo, **impediscono che possa operare l'eterointegrazione del bando di gara** e che, per tale via, possa essere disposta **l'esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso** tale da ridurre la quota parte del compenso professionale.

# EQUO COMPENSO ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

## ANAC nota Cabina di regia del 23.4.2024

Con una nota alla Cabina di Regia per il codice dei contratti pubblici ed ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e trasporti del 23/04/2024, l'ANAC ha recentemente evidenziato le criticità relative alla non ribassabilità delle tariffe minime e sollecitato un intervento chiarificatore in materia, anche in vista dell'adozione del Bando tipo n. 2

L'ANAC, a seguito della consultazione pubblica sullo schema di Bando tipo n. 2, è intervenuta nuovamente per segnalare le problematiche attinenti al coordinamento tra la disciplina dell'equo compenso (L. 49/2023) e il nuovo Codice appalti (D. Leg.vo 36/2023), chiedendo una soluzione interpretativa che eviti l'insorgere di contrasti.

Secondo l'ANAC apparirebbe possibile ritenere che i due ambiti normativi (L. 49/2023 e D. Leg.vo 36/2023) vadano adeguatamente coordinati tra loro, tramite una soluzione interpretativa che eviti l'insorgere di contrasti. In tal senso, l'ANAC ha rilevato che:

- la L. 49/2023, sebbene successiva al nuovo Codice appalti, non ha derogato espressamente allo stesso e pertanto la stessa si applica ai contratti pubblici nell'ambito della relativa disciplina;
- il nuovo Codice appalti già persegue la finalità sottesa alla L. 49/2023, pur dovendo orientarsi nel rispetto del diritto europeo e dei principi generali in esso declinati, oltre che con modalità adeguate al meccanismo della gara pubblica;
- è prevista l'applicazione di specifici meccanismi volti a scongiurare la presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili (la disciplina sull'anomalia dell'offerta, la possibilità di prevedere un'appropriata ponderazione tra punteggio qualitativo ed economico, la possibilità di utilizzare formule per il punteggio economico che disincentivino eccessivi ribassi);

# EQUO COMPENSO ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

## ANAC nota Cabina di regia del 23.4.2024

ANAC ha evidenziato le **criticità relative alla non ribassabilità delle tariffe minime**, rilevando che:

- la previsione di **tariffe minime non soggette a ribasso** rischia di porsi **in contrasto** con il diritto euro-unitario, che impone di tutelare la **concorrenza**;
- la L. 49/2023 è applicabile ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del Codice civile (contratto d'opera caratterizzato dall'elemento personale nell'ambito di un lavoro autonomo) e più in generale a tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui è necessario ripristinare l'equilibrio sinallagmatico. **I contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura, invece, sono normalmente riconducibili ai contratti di appalto ex art. 1655 del Codice civile, con cui una parte assume l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio;**
- la **concorrenza sul prezzo, in ogni sua componente, rappresenta un elemento essenziale per il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali delle gare pubbliche e l'eventuale limitazione alle sole spese generali o all'elemento qualitativo rischierebbe di introdurre di fatto una barriera all'ingresso per gli operatori, più giovani, meno strutturati e di minore esperienza;**
- in caso di gare a prezzo fisso, il quadro economico finanziario della programmazione che è già stata fatta per gli investimenti del Pnrr rischierebbe di essere compromesso, con ricadute sui tempi di attuazione e aumento del contenzioso; considerazioni analoghe possono essere effettuate anche per gli investimenti non legati al Pnrr;
- Secondo il principio della fiducia nell'azione dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici - **non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti (art. 2 del D. Leg.vo 36/2023).**

**L'ANAC ha concluso ribadendo l'urgente necessità di chiarimenti sul tema.**



## Quesiti

1. *NEI NUOVI AFFIDAMENTI PNRR E PNC IN MERITO AGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, POTETE CONFERMARE CHE SI APPLICANO IN TOTO GLI ALLEGATI AL NUOVO CODICE D.LGS. 36/2023, SCORDANDOCI IL DPR 207/2010 E IL DM 49/2018?*

*Negli affidamenti PNRR e PNC si applicano il D.lgs. 36/2023 e il DPR 207/2010 e il DM 49/2018 solamente ove espressamente richiamati dal DL n. 77 del 2021 e L. 108 del 2021.*

6. *IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, CON CALCOLO DELLA PARCELLA AI SENSI DI DM, È CORRETTO CHIEDERE CHE SIA APPLICATO UNO SCONTO SOLO ALLA COMPONENTE SPESE ED ONERI ACCESSORI? SE NON FOSSE POSSIBILE TUTTI GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SAREBBERO TABELLARI.*

*Si è possibile.*



## Quesiti

**8. PER LA STIPULA DEL CONTRATTO È SUFFICIENTE PROCEDERE CON UNO SCAMBIO DI PEC DELLO SCHEMA DI CONTRATTO ED ALLEGATI FIRMATI DIGITALMENTE DAL RUP E OPERATORE?**

*Si riporta il comma 1 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023: «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto»*

**10. IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO AD UN PROFESSIONISTA, SENZA GARA, VALGONO LE STESSE REGOLE DELL'EQUO COMPENSO?**

*La legge 49/2023 non fa distinzioni tra tipologia di affidamento.*

**11. COME CALCOLARE ESATTAMENTE LA PARCELLA DA PORRE A BASE DI GARA: BISOGNA SEMPRE PARTIRE DAL CALCOLO PARCELLE DI CUI AL D.M. 17 GIUGNO 2016, D.LGS 50/2016 EX D.M. 143 DEL 31 OTTOBRE 2013 Dipende. Relativamente alle procedure di cui al D.lgs. 36/2023, l'art. 41, comma 15, del D. Leg.vo 36/2023 rimanda all'allegato I.13 al fine di stabilire le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del D.M. 17/06/2016. Il suddetto comma 15 dell'art. 41 del D. Leg.vo 36/2023 stabilisce che i predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento**



## Quesiti

**12. COME PROCEDERE PER GLI INCARICHI DIRETTI, NON AVENDO TEMPO PER ANALIZZARE I COSTI DA PREVEDERE PER PREVENTIVO IN BASE AL DM?**

*Sempre in base al DM è possibile stabilire l'onorario dei servizi di ingegneria e architettura anche tramite compenso orario*

**13. BUONGIORNO IN CASO DI INCARICO PER PATROCINIO LEGALE CONVENUTO AL DI SOTTO DEI MINIMI TARIFFARI POSSO AGGIUNGERE QUALCHE CLAUSOLA SPECIFICA NEL CONTRATTO PER EVITARE FUTURI RICORSI DEL PROFESSIONISTA?**

*Se in forma di affidamento diretto e concordando il compenso con il professionista è possibile aggiungere ulteriori clausole al contratto fermo restando le disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 e/o alla Legge 49/2023 (ad esempio l'art. 8, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, ai sensi del quale le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione)*

**14. NEL CASO DI APPALTO INTEGRATO, AI FINI DEL RIBASSO COMPLESSIVO SULL'IMPORTO A BASE DI GARA, SI RITIENE CHE SIA NECESSARIO INDICARE SIA IL RIBASSO SULLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, SIA SUI LAVORI. SI CHIEDE CONFERMA DI QUESTA INTERPRETAZIONE.**

*Sarebbe preferibile scorporare tra loro le indicazioni dei singoli ribassi e riportare quindi due importi ribassati che, sommati, determinano l'offerta dal lato economico*



## Quesiti

16. IN RIFERIMENTO ALL'APPALTO INTEGRATO, L'ART. 44 DEL CODICE AL COMMA 6, PARLANDO DELLA CORRESPONSIONE DIRETTA AL PROGETTISTA INDICATO DEI COMPENSI, PRESUPPONE IL RIBASSO SUGLI ONERI DI PROGETTAZIONE IN QUANTO PARLA DI ONERI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA INDICATI IN SEDE DI OFFERTA, AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA. ANCHE IN QUESTO CASO IL RIBASSO DEVE INTENDERSI COMUNQUE LIMITATO ALLE SPESE GENERALI?

*L'articolo 44 del Codice disciplina le disposizioni in appalto integrato limitandosi ad indicare che «la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista». Tali indicazioni quindi non indicano esaustivamente quale sia la tipologia di «oneri» soggetti a ribasso (solo spese generali o meno).*

18. NON RIESCO A CAPIRE PERCHÈ SI PARLA DI TARIFFE MINIME SE L'ART. 41 COMMA 15 PARLA INVECE DI CORRISPETTIVI PER LE FASI PROGETTUALI DA PORRE A BASE DEGLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E I PREDETTI CORRISPETTIVI SONO UTILIZZATI DALLE STAZIONI APPALTANTI E DAGLI ENTI CONCEDENTI AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'IMPORTO DA PORRE A BASE DI GARA DELL'AFFIDAMENTO

*L'articolo 41 comma 15 del D.lgs. 36/2023 fa riferimento all'allegato I.13 del Codice stesso che, a sua volta individua le varie attività di progettazione dal D.M. 17 giugno 2016. Le tariffe minime sono quelle indicate in tale allegato del Codice. Si riporti inoltre il link alle nuove tabelle: [https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/A\\_I.13\\_Z-2.pdf](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/A_I.13_Z-2.pdf)*

19. SI APPLICA L'EQUO COMPENSO ALLE PRESTAZIONI LEGALI (ES. PATROCINI LEGALI?)

*Si, il 3 maggio 2024, con G.U. n. 102, il Consiglio Nazionale Forense ha adottato la delibera n. 275, modificando l'articolo 25-bis del Codice Deontologico Forense sull'equo compenso. Gli avvocati sono ora tenuti a concordare compensi giusti e proporre accordi che rispettino i criteri stabiliti, avvisando per iscritto i clienti di tali obblighi. La violazione di queste norme comporta sanzioni disciplinari, come la censura per compensi ingiusti e l'avvertimento per mancata comunicazione dei criteri di equo compenso.*



**Grazie per l'attenzione**